

lissimi abitati, di pochi abitanti vengono chiamati comuni, come appare nelle distinte per i pesi e misure del 1335, per esempio per il *Concilium Sancti Petri de Pambio* l'associazione dei beni comuni non seguì tale evoluzione dell'organizzazione statale, e anche questa più tardi abbandonò tali tendenze estremistiche<sup>144</sup>). Ma le organizzazioni di parecchi comuni diventano comunque eccezioni, anche se sopravvivono i beni o le chiese in comunione. Per la realizzazione di questi scopi troviamo i singoli comuni che si associano<sup>145</sup>).

La estensione dei comuni è già così consolidata nel sec. XIII, che ancora oggi sopravvive. Qua e là un *concilium* si frazionò ancora più tardi, mentre vedremo anche antichi singoli comuni fondersi, talvolta perchè decimati dalla peste o dall'emigrazione. Il numero totale dei comuni non è mutato essenzialmente da quello dell'elenco del 1335. Allora si contavano nel Sottoceneri 140 comuni, oggi 129<sup>146</sup>).

## § II. Storia del Comune.

1. Abbiamo trovato il comune, la piccola associazione generale a base territoriale, necessariamente sempre presente, per cui ci interessa conoscere come esso fosse organizzato nelle diverse epoche.

Circa l'alto Medioevo ne sappiamo poco più di nulla. Se, per quanto riguarda l'alta giurisdizione e i diritti statali di sovranità, è incerto, trattandosi dell'Italia, che i comitati fossero suddivisi in minori circoscrizioni amministrative, cioè in centene e sculdascie<sup>1</sup>), si è tanto più all'oscuro in merito alle amministrazioni di ancor minor importanza e di tutti gli enti di carattere puramente locale. Ma poichè vogliamo limitarci a considerare essenzialmente la documentazione della nostra regione,

<sup>144</sup>) L'elenco delle misure comprende nei concili di Pambio e Pregassona i singoli comuni v. n. 98, 100; in quelli di S. Abbondio e Premona appare solo il concilio come unità, v. n. 94, 99. — Forse non si registravano accuratamente i cambiamenti che avvenivano nell'organizzazione. Così Pontegano appare come comune nella lista delle strade ma manca in quella delle misure. Il caso di Seseglio, presso Pedrinate, è opposto: E' però probabile che Como abbia una volta considerato un abitato come comune, un'altra volta l'abbia compreso in un complesso più vasto.

<sup>145</sup>) Comunità di beni senza organizzazione comune v. 1270 Mugena-Arosio (doc. 26), 1364 Sonvico (n. 118), 1392 Carvina (doc. 40 e n. 73).

<sup>146</sup>) Si suddivisero: il concilio di S. Abbondio in Gentilino e Montagnola, il concilio di Premona in Barbengo e Agra, il concilio di S. Pietro in Pambio, Calprino, Pazallo, inoltre Pregassona e Viganello, Carabbia e Grancia, Cademario e Bosco. Si unirono Bioggio e Gaggio, Rovello e Savosa (1804), Biogno e Breganzona, Bedigliora e Banco, Aguzzo e Muzzano, Montarina e Lugano; v. anche § 2 n. 29 e sgg.

<sup>1</sup>) Mayer II 551 accetta le centene, mentre Schneider, II 7 e sgg., non le considera come generali.

Così occorre dir subito che non possiamo precisare nè l'estensione, nè ancor meno l'organizzazione, nè il grado di autonomia amministrativa di queste antiche comunità. Gli ufficiali governativi tutelavano solo i diritti del re, dato che i diritti statali di sovranità erano considerati di sua proprietà ed erano esercitati contemporaneamente alla amministrazione dei *domini*. Così riguardo gli altri compiti, restava abbastanza posto per una certa amministrazione autonoma del comune<sup>2)</sup>.

2. Il feudalesimo è una conseguenza di questa concezione dello stato come proprietà del re. Gli ufficiali divennero usufruttuari nel loro distretto, trasformandosi, per così dire da amministratori in affittuari, oppure in proprietari veri e propri, mediante donazioni, investiture od usurpazione.

Se in precedenza il re era stato il *dominus* e tutti i liberi suoi sudditi, ora il suo posto fu preso da numerosi *domini* e il contadino era suddito del re solo mediatamente, in quanto il suo *dominus* sottostava a quello della gerarchia feudale<sup>3)</sup>. Là dove il conte aveva posseduto, in qualità di ufficiale, non solo l'alta giurisdizione e il diritto di chiamare alle armi, ma tutti quanti i diritti statali, ivi egli rimase, anche in seguito, il *dominus*. Un esempio lo troviamo nell'arimannia di Mendrisio, ove pare che nessuno, tranne i conti del Seprio, limitassero l'autonomia di questo comune che, nel 1140, dichiarò di esercitare da sè l'intera giurisdizione fin dai tempi più remoti. Fu forse appunto una soggezione feudale privata, dei nobili indigeni dominanti, ai signori de Besozzo, che indusse questi al tentativo di costituire un dominio sopra Mendrisio, tentativo rintuzzato con successo dal comune<sup>4)</sup>. E' naturale che un signore lontano, il quale rivendicava soltanto i tributi ed i diritti a lui profittevoli, ma che lasciava a una amministrazione comunale autonoma la gestione degli affari locali, risultava più accetto di un signore vicino, magari residente nel paese stesso e che poteva così far valere ovunque la sua influenza.

Si può riconoscere chiaramente da un processo tenuto nel 1010, come nell'epoca feudale si manifestarono grandi differenze tra i diversi comuni, quanto al grado e al genere della loro dipendenza e libertà. In questo processo infatti, quelli di Arogno deputarono, in modo del tutto indipendente, i loro rappresentanti, che s'impegnavano per la comunità, men-

<sup>2)</sup> Mayer I 219 e sgg.; Caro 121.

<sup>3)</sup> Bognetti 193 e sgg. fa derivare i diritti di *dominatus* dal *vicecomes* e non dal *comes*. Non si può qui approfondire questo problema. Mi sembra che Bognetti proprio in questa parte non abbia basi sufficienti.

<sup>4)</sup> V. § 4 n. 24 e sgg. — Per l'eventuale condizione di feudo o per il tentativo di crearne una tale, v. § 6 n. 23.

tre la parte avversa, i contadini di Campione, erano rappresentati dall'avvocato del loro signore ecclesiastico, l'abate di S. Ambrogio<sup>5)</sup>. In tali signorie immunitarie, quale Campione, dove la stessa persona non solo è investita di tutti i diritti pubblici ma, come proprietaria, di vasti fondi, ha un'importanza decisiva dal lato economico, è chiaro che la costituzione del comune avrà avuto un carattere eminentemente signorile per cui l'autonomia amministrativa concessa deve essere stata minima. Sarà accaduto anche altrove che un signore, divenuto forte per la vastità dei suoi possedimenti e per la sua potenza, abbia ottenuto in suo potere durevole ed ereditario le cariche precedentemente esercitate come funzionario, allo stesso modo in cui, in un ambito maggiore, il comitato era diventato ereditario<sup>6)</sup>. Così i Castiglione risultano signori nella val Vedasca, i Besozzo forse signori di terre della pieve di Riva S. Vitale<sup>7)</sup>.

Nel Luganese poi e in vaste parti del Mendrisiotto, il vescovo di Como aveva ottenuto non solo le regalie superiori ma, con le *curtes regiae*, tutti i diritti pubblici in genere che il re aveva prima fatto esercitare, fin dove però forze locali non acquistarono influenza in singoli comuni, sia per mezzo di lui sia magari contro lui stesso<sup>8)</sup>. Si vede chiaramente come i monasteri, da lui dotati facessero sentire, nell'ambito delle rispettive signorie, il loro peso sopra gli affari della comunità. Essi emanarono gli statuti locali, fissarono le ammende per i furti nelle campagne, ed erano preponderanti nelle questioni concernenti i beni in comune<sup>9)</sup>. Naturalmente tali funzioni non erano, di solito, esercitate immediatamente dal *dominus*: soprattutto quando egli signoreggiava vasti territori, oppure abitava lontano, allora veniva rappresentato da un ufficiale di sua nomina. Forse tali ufficiali erano i gastaldi del vescovo nel Luganese, dei signori de Castiglione nella Val Vedasca, dei monasteri di S. Carpofofo a Sonvico, di S. Abbondio a Breno e ad Agnuzzo. Se più tardi li troviamo spesso solo come amministratori di beni con puro carattere economico privato; ciò può essere un fatto secondario, conseguenza di uno spostamento operato dai nuovi ufficiali del comune<sup>10)</sup>.

<sup>5)</sup> Doc. 1.

<sup>6)</sup> Comitato v. § 4 n. 28. — Cfr. l'ereditarietà del *centenarium* in Germania, per es. in Gasser: *Die Entstehung der Landeshoheit*... Aarau 1930, passim.

<sup>7)</sup> Castiglione v. doc. 7, Besozzo v. § 6 n. 12 e sgg.

<sup>8)</sup> V. § 8 n. 94 e sgg. — Da Mayer II 219 e sgg. in relazione con II 279, si può dedurre che anche i capi del villaggio dipendevano dalle *curtes regiae*.

<sup>9)</sup> V. § 8 n. 242 e sgg., spec. doc. 67, e § 8 n. 261.

<sup>10)</sup> V. doc. 4; § 8 n. 116, 182, 192, 212, 245, 260. — Come ufficiali di economia privata v. § 5 n. 51. — Per la pubblica funzione v. anche Mayer II 570, Lattes 362.

Ma probabilmente anche nel periodo culminante del feudalesimo l'amministrazione autonoma dei comuni non era mai del tutto tramontata<sup>11)</sup>. I *decani*, come si chiamano talvolta ancora nelle fonti di età posteriore, ma soprattutto nei primi tempi, coloro che presiedono al comune, svolgono, come per esempio risulta chiaramente a Sonvico, solo funzioni inferiori, quali quelli concernenti la parrocchia e la polizia delle campagne. Pare che queste funzioni di importanza secondaria per il signore, fossero affidate a ufficiali indigeni, probabilmente scelti dal comune, mentre il gastaldo, di nomina signorile, si assumeva solo gli incarichi più importanti, quale la giurisdizione e la direzione delle adunanze. Per converso, col movimento comunale, furono limitate le funzioni del gastaldo; egli scade a amministratore puramente privato di beni e di diritti tanto che, privato di ogni funzione pubblica, non viene nemmeno più menzionato negli statuti; il decano invece, come organo dell'antica amministrazione autonoma, si mantiene anche accanto ai nuovi ufficiali comunali<sup>12)</sup>. Tuttavia, anche se in qualche luogo simili organi di un'amministrazione autonoma potevano mancare, pure la comunità come tale, non era tramontata. Certo i diritti e le sovranità non si concepirono più come derivanti da una carica: come titoli privati di possesso, vennero venduti, scambiati, divisi, cosicchè sovente si parla non di un solo *dominus*, ma di tanti; come pure è certo che spesso diversi diritti furono in mani diverse, come per esempio a Mugena, dove il Capitolo del Duomo di Como possedeva l'intera parte signorile dell'alpe, ma non altrettanto dei rimanenti beni comuni e dei boschi, e solo dieci diciottesimi del *castrum*<sup>13)</sup>. Ma nonostante questo enorme frazionamento, restava più o meno chiara la coscienza dell'originario carattere pubblico di tali diritti, del loro valore generale e della loro funzione primitiva. Vedremo nuovamente, dal processo del 1140-42 per Mendrisio, che, per principio, tutti gli abitanti, anche gli appartenenti ai ceti superiori, i borghesi e i nobili, erano soggetti al *districtus* del signore<sup>14)</sup>. Tutti i *districtabiles* contribuivano, in modo assolutamente generale, alle opere pubbliche: chiese, strade,

<sup>11)</sup> Mayer II 573.

<sup>12)</sup> Decani come capi di località, proprio come o sotto i gastaldiones, Mayer II 569 e sgg. — Decanus sotto il dominus, spesso posto da lui ma anche liberamente eletto, v. Bognetti 196 e seg.; 212 e sgg. — Come guardia campestre v. Stat. Sonvico 29.

<sup>13)</sup> Circa spartizione, vendita ecc. v. Bognetti 206 e sgg. — Mugena v. § 8 n. 191, 192. — Il vescovo e l'abate di S. Abbondio compaiono come signori nella comunità prediale di Bioggio-Cademario v. § 10 n. 78, forse però il vescovo a Bioggio-Gaggio, l'abate a Cademario-Bosco (? v. possesso § 8 n. 22 e sgg. e 219 e sgg.).

<sup>14)</sup> V. § 4 n. 24 e sgg. e spec. § 2 n. 16. — Cons. Med. MHP XVI 921 : *districtabilis est subditus, sive qui intra districtum seu iurisdictionem alicuius domini habitat.* — Sulla soggezione dei nobili v. Bognetti 188 e seg.

fontane, castello, come risulta dalla *Consuetudines Mediolanenses* del 1216, nonchè dai posteriori statuti di Como, che infatti non sarebbero stati possibili se non avessero almeno corrisposto alla regola che già prima valeva nel contado<sup>15)</sup>. Il fatto che tra i doveri dei sudditi, rispetto al loro *dominus*, sono elencati questi lavori pubblici — che tornano a vantaggio di tutti e non solo del signore — esprime chiaramente il carattere ufficiale del *dominus* e i suoi compiti, che corrispondono ai diritti: egli presiede al comune. Da qui si comprende come egli solo non sia tenuto a giurare il *salvamentum loci*, giuramento che è appunto prestato a lui da tutti gli altri membri del comune come precedentemente avveniva davanti all'ufficiale governativo. Il *dominus* può perciò pretendere solo ciò che una volta competeva agli ufficiali: ogni arbitrio escluso. Il diritto pubblico si è mantenuto in forma di *consuetudo*: in conformità alla stessa, il *dominus* trattiene una quota fissa delle multe e dei censi e ha pure una partecipazione fissa alle *comunantiae*. Anche se tutti i diritti e i tributi sono stati riscattati dai sudditi — mediante acquisto o in altro modo — la posizione ufficiale del *dominus* permane intatta. Egli può sempre continuare a controllare i pesi e le misure, può far restaurare, mediante il lavoro in comune, il castello e il fossato intorno al villaggio, naturalmente solo per quanto si tratti delle opere di difesa comune e non dei suoi edifici privati<sup>16)</sup>. Siccome questi diritti non si possono nè riscattare, nè suddividere così in essi appare l'unità e la generalità del comune che, per il resto, era stato distrutto dal frazionamento feudale. E quando parecchi signori partecipano ad antiche regalie — taluno giunge perfino a vendere i propri diritti — allora queste regalie acquistano un carattere privato. allo stesso modo di censi su proprietà terriere. Con questa procedura di diritto privato, le sovranità statali sono preziose soltanto dal lato finanziario e dove non diedero più frutto vennero trascurate, così come gli obblighi. Il rinnovamento della vita pubblica doveva partire dagli interessati, cioè dai membri del comune. Questo rinnovamento del comune è costituito dal movimento comunale. Esso creò nuove forme nate da un nuovo concetto della vita comune. In questo senso è esatto affermare che il comune del sec. XI-XII fu un fatto totalmente nuovo. Bisogna però sottolineare che allora non fu creato il comune rurale, ma solo una nuova forma di esso<sup>17)</sup>.

<sup>15)</sup> Cons. Med. MHP XVI 922, v. anche Lattes 363, 378. — Stat. comensi v. § 13 n. 18.

<sup>16)</sup> I cons. Med. mostrano questi rapporti. Esposizione in Bognetti 184 e sgg.

<sup>17)</sup> Caggese I 194: Prodotto assolutamente nuovo dell'alto medio evo. Presenza di comuni locali perfino con carattere comunale in periodo romano, longobardo, carolingio v. Mayer II 573; Bognetti 83, 93.

Fino allora il signore e il suddito stavano l'uno di fronte all'altro. La fisionomia del comune era caratterizzata da questo dualismo, e non dal solo signore. Come si è già comprovato per le *civitates*, che erano possesso comune del signore e dei cittadini, così lo stesso vale pure per i comuni rurali. Anche qui la vita pubblica è affare in parte del signore, ma in parte anche del suddito. Questa situazione appare chiaramente dalla divisione in due parti dei beni comuni e delle multe<sup>18)</sup>. Si potrebbe dire che il signore era contemporaneamente anche membro della comunità, cioè in certo qual modo suddito di se stesso. Egli ha, come tutti gli altri vicini, oltre al suo diritto signorile su una metà dei beni comuni, anche una quota sull'altra metà corrispondentemente alla sua proprietà terriera<sup>19)</sup>.

3. Il comune prende vita dalla riunione dei membri posti allo stesso livello e aventi gli stessi diritti. La coscienza della propria forza, che i sudditi attingono dalla loro unione, fa loro gestire, di propria iniziativa e con i propri mezzi, gli affari del comune, quando questi furono trascurati dall'ordine antico. Abbiamo già rilevato che le funzioni statali, esercitate dal comune cittadino nel suo territorio sono state in realtà create ex-novo e che solo in apparenza fu poi accettata la posteriore legittimazione da parte dell'imperatore. L'imperatore era stato il vertice di tutta la gerarchia feudale, e tutti i diritti signorili risalivano in ultima analisi realmente o almeno idealmente a lui. Non però i diritti di amministrazione autonoma dei comuni e tutto ciò che da essi si sviluppò<sup>20)</sup>. Nel corso dei secoli XI e XII questo concetto dell'amministrazione e governo autonomo rispetto a quello dell'autorità, ebbe grandissimo incremento in Italia. Gli antichi signori — nelle città per lo più i vescovi — furono a poco a poco rimossi dalla loro posizione privilegiata rispetto alla comunità dei sudditi, finchè, come signori, tramontarono. Questo sembra sia stato il corso degli avvenimenti a Como<sup>21)</sup>. Talvolta però i signori si opponevano a questo decadimento, e basandosi su decreti imperiali, inasprirono ancor più il contrasto della loro posizione rispetto alla cittadinanza, e conservarono la loro potenza, fintanto che la spinta dal basso

<sup>18)</sup> Per la *civitas* v. Mayer II 524, Campiche 32. La parte che il dominus ha nel contado riguardo a multe, beni comunali e diritto di castellania, corrisponde all'influenza che il vescovo ha nell'amministrazione delle finanze e delle costruzioni (*moenia civitatis*, Campiche 33). — Cfr. per l'essenza di questo dualismo anche Gasser 150 e seg.

<sup>19)</sup> Meyer Blenio 99 n. 2. — Cons. Med. MHP XVI 923.

<sup>20)</sup> V. § 9 n. 77 e sgg. — Il riconoscimento dei diritti di sovranità dei Comuni nella pace di Costanza è solo un riconoscimento forzato e i giuristi non poterono sostenerli legalmente alla dieta di Roncaglia.

<sup>21)</sup> Campiche 32 e sgg. — Lento sorgere generale dei comuni sulle basi del diritto consuetudinario anche in Lattes 154.

portò alla rivoluzione. Così avvenne in molte altre città e soprattutto in molte località del contado <sup>22)</sup>. La popolazione rurale infatti era spesso completamente dipendente dal suo signore, e non solo politicamente, ma anche economicamente e spiritualmente. Basti pensare alla signoria di Campione, ad esempio, dove lo stesso rappresentante del signore esigeva dai sudditi lavori servili, riscoteva censi, presiedeva al tribunale e dava l'assoluzione <sup>23)</sup>. In tali casi il compimento, cioè la formazione esteriore del comune, poteva essere per lungo tempo ritardata e impedita con la violenza, tanto che infine solo una rivoluzione poteva creare un rinnovamento. Ma anche nel contado non pare sia stato questo il corso normale dell'evoluzione. La pressione era in molti luoghi, fin da principio, non molto forte e si esaurì più facilmente. In ogni comune fu sempre presente un certo minimo di vita comunale, qui più, là meno, poichè qui il signore lontano lasciava una certa possibilità di regolare in modo autonomo gli affari, là invece il signore, residente nel luogo stesso, la restringeva.

Si consideri ancora una volta l'esempio di Arogno e Campione nel 1010, in cui troviamo di fronte un comune libero ed uno che non lo è. Ma anche se queste differenze si riscontrano nel medesimo periodo, pure bisogna considerarle, in genere, piuttosto come due stadi diversi di sviluppo. Secondo gli statuti del 1266 anche il comune di Campione e gli organi da esso eletti provvedono essi stessi a salvaguardare i territori comuni <sup>24)</sup>. Il movimento comunale non significa propriamente la creazione del concetto associativo, ma la sua potente estensione ed applicazione nella sfera della vita statale. Questo concetto era già presente nel *salvamentum loci*, ma ora investe tutto l'insieme della giurisdizione, la sfera fiscale e la difesa.

Questa estensione del concetto associativo non si produsse dappertutto e sotto ogni riguardo con celerità uguale. La salvaguardia delle *communitiae*, per esempio, sembra essere stata abbandonata ai comuni molto presto. Oltre ad Arogno, nell'anno 1010, conviene menzionare la comunità di Arosio-Mugena che nel 1190 rivendicò energicamente e tenacemente diritti di alpeggio contro la val Vedasca, ricorrendo perfino a saccheggi e guasti degli alpi dell'avversario, senza che il Capitolo del Duomo, che possedeva il dominio di quegli alpi, risultò in qualche modo partecipe. Anche i processi per alpeggio e per confini intentati dalla medesima

<sup>22)</sup> P. es. Volterra v. Caggese II 105 e sgg. Tentativo soffocato di fondare un comune a Merate (Milanese) 1159 v. Giulini VI 174.

<sup>23)</sup> V. § 7 n. 22 e sgg., 40.

<sup>24)</sup> 1010 v. doc. I. — Stat. Campione 8, difesa dei bona comunis da parte dei consoli.

comunità contro Breno, nel 1270, e contro Cademario, nel 1280, non fanno cenno di interventi dei *domini* che erano nel primo caso: il Capitolo del Duomo e negli altri due: l'abate di S. Abbondio<sup>25</sup>). Soltanto quando era in questione il possesso vero e proprio, per procedere alla vendita o alla ripartizione di territorio comune, i *domini* intervenivano direttamente per dare il consenso. Così, per esempio nel 1204 il vescovo compare in una permuta a Balerna, e nel sec. XII, probabilmente anche vescovo e abate di S. Abbondio, in una ripartizione nella comunità di Bioggio-Cademario, e ancora nel 1482 Antonio de Arcellis compare a Lamone quando questo comune rinuncia al proprio alpe situato presso Isonne<sup>26</sup>). Negli ultimi due casi citati, i signori agirono forse soltanto come privati proprietari di poderi. Poichè sembra che nel corso del sec. XIII il complicato rapporto che sussisteva in molti luoghi, relativamente ai beni comuni, venne sciolto, sia mediante divisione della parte toccante al signore da quella toccante alla comunità, sia mediante riscatto da parte del comune. In ogni modo non risulta, più tardi, nessun diritto signorile sopra i beni comuni: vendite, permuta e affitti vengono attuati esclusivamente dal comune<sup>27</sup>).

Altri diritti signorili si mantennero più lungamente. Ancora nel basso Medioevo esistevano comuni in cui certe questioni venivano decise dal *dominus* mediante un ordine, mentre in altre località erano, e da lungo tempo, regolate dal comune. In Calprino, per esempio, il vescovo stabilisce la meta della vendemmia la quale invece a Carona, Sonvico, Cademario e Ponte Capriasca è fissata dal comune<sup>28</sup>). Negli statuti di Cademario, del 1416 e del 1474, non si trova menzione alcuna del vescovo o dell'abate di S. Abbondio, che sarebbero i *domini*, mentre a Breno, ancora nel 1497, si citano gli statuti di quell'abate e si accenna al suo potere circa l'applicazione delle multe. Anche i comuni della castellanza di Sonvico riservano ancora nel 1326, all'abate di S. Carpofo, il diritto

<sup>25</sup>) Doc. 1, 7, 26; CT 41.

<sup>26</sup>) Balerna v. doc. 10. — Bioggio v. § 10 n. 78. — Lamone v. § 16 n. 178, cfr. però § 13 n. 40.

<sup>27</sup>) Spartizione v. p. es. § 8 n. 237. Affitto doc. 37. Vendita doc. 40.

<sup>28</sup>) Calprino v. § 8 n. 76. Si potrebbe anche pensare a un diritto di signoria, che riguarda solo gli affittuari. Tuttavia vediamo i termini per il raccolto fissati dal comune v. § 14 n. 19. Una concessione fondiaria influenza dunque almeno indirettamente, la decisione del comune. — Anche a Bioggio il convento dà il permesso al suo affittuario *dominus Henricus Canis* (v. § 5 n. 62). Qui si tratta forse di complessi chiusi dove il raccolto poteva esser fatto per conto proprio: ... *faciente vindemias dicte vinee de Castello et vinearum que sunt circha domos*... — Dove più proprietari hanno beni dispersi, una data fissata separatamente da parte dei possidenti verrebbe proprio a mancare allo scopo del legame il quale consiste nell'offrire una certa sicurezza contro le violazioni nei vigneti non esattamente delimitati.

di inasprire o mitigare le multe da essi stabilite, mentre negli statuti del 1473 i consoli e i campari infliggono multe secondo le norme comunali, senza alcuna limitazione, come già facevano nel 1358 quelli della Capriasca, nel 1443 quelli di Ponte e nel 1470 quelli di Carona<sup>29)</sup>.

Come la competenza del comune non scalzò dappertutto nella stessa misura quella più antica del *dominus*, così, alla stessa maniera, anche la libertà nell'organizzazione differiva profondamente da luogo a luogo. Fra la pura comunità dei sudditi di un medesimo signore, sotto un medesimo ufficiale e il comune interamente indipendente intercorrono innumerevoli gradi, essendo l'ufficiale dapprima scelto tra i sudditi, in seguito proposto da essi, e infine da essi liberamente eletto, anche se, inizialmente, mantenuto con riserva di un obbligo nei confronti del signore. Questi gradi furono in taluni luoghi sorvolati, mediante un moto rivoluzionario, in altri invece conquistati attraverso dure e secolari lotte: troviamo perciò coesistenti i più diversi stadi di questo processo<sup>30)</sup>. Comune feudale e libero comune non hanno origine diversa, ma rappresentano fasi diverse di un medesimo sviluppo<sup>31)</sup>. Tale sviluppo si può cogliere assai chiaramente nella castellanza di Sonvico tra il 1206 e il 1326. Nel 1226 si diceva ancora: *abbas statuit sicut dominus*, nel 1326 invece i comuni dichiarano che i *praecepta* del signore *non bene posse observari* e prendono decisioni indipendenti<sup>32)</sup>. Si osservi tuttavia che comunità importanti, come appunto Sonvico e Breno, rivelano ancora tardivamente residui feudali, quantunque, già per lo meno dalla fine del sec. XII, fossero ordinate a comune, con *consules* alla testa. Queste denominazioni non ci illuminano tuttavia sul grado di libertà posseduta da un comune, poichè non sappiamo da chi fossero nominati in quel tempo

<sup>29)</sup> Cademario v. doc. 46. — Breno v. doc. 67. — Sonvico 1326 v. § 8 n. 262; Stat. Sonvico Nr. 1, potere dei consoli di applicare multe fino a 10 libbre. — Capriasca Stat. Nr. 1, 2, 3 multe, senza indicazione di chi le applica. — Ponte Stat. Nr. 5. — Carona Stat. Nr. 24.

<sup>30)</sup> Ufficiali comunali e signorili assieme v. Caggese I 226 e sgg. — Concessione delle cariche al comune da parte del dominus v. Caro 117. — Consoli di Breno che danno la *guadia* v. doc. 14. — Il *gastaldo* di Breno v. doc. 67.

<sup>31)</sup> Così già Caggese I 167 e sgg. Vede lo sviluppo, ma considera i primi stadi, dove la signoria viene esplicitamente riconosciuta dal comune, come inizio di questo il quale fa solo formalmente tale concessione. Così specialmente I 268, dove vien giurato un salvamento di aiutarsi contro chiunque, *excepto contra nostros dominos proprios*. Considero questa riserva tanto seriamente quanto quell'altra verso i consoli della *civitas*. L'autorità, vecchia e nuova, proibiva naturalmente associazioni contro la sua sovranità. Per questo fu esplicitamente sottolineato il carattere non politico del *salvamentum proprio* come più tardi negli statuti comunali venne ad es. riservata la giurisdizione del signore; v. § 13 n. 6, 8a, ecc. Stat. Carona 80, Cademario 22 n. 7.

<sup>32)</sup> V. § 8 n. 261 e sgg.

questi *consules*<sup>33</sup>). Per la stessa ragione non si può, viceversa, far coincidere l'origine del comune con l'apparizione di questi nomi. Molto tempo prima che i termini di *comune* e di *consul* fossero passati dalla città nel contado esisteva in molti luoghi la realtà designata da quei termini. I rappresentanti di Arogno, nel 1010, sono semplicemente i delegati di *omnes homines habitantes*, ma hanno esattamente la stessa funzione che, nel 1190, eserciterà quel Michael di Arosio che agisce *ex parte omnium vicinorum* e che nel 1270 eserciteranno i *sindaci* dei comuni di Arosio, Mugena e Breno e poi altri ancora. In realtà non vi furono cambiamenti in questo tempo, tuttavia si affermarono dei concetti stabili essendo diventata una durevole e diffusa istituzione, quello che prima era soltanto un fatto isolato e occasionale<sup>34</sup>).

Si attribuisce spesso all'influsso della signoria della città la grande e generale evoluzione del comune rurale. Questa opinione è soltanto parzialmente fondata. Il movimento comunale, come ciascun altro rivolgimento spirituale, investì innanzi tutto la città, ma non mancò anche nella campagna, dove fu assolutamente autoctono<sup>34a</sup>). Non è vero che dalla città spirasse « un vento democratico » poichè il comune medioevale non era affatto democratico nell'astratto senso moderno, e non aspirava a un vago ideale egualitario. Esso è, non meno del principio gerarchico feudale, un concetto concreto, legato alla terra e agli uomini. Colla differenza però che sul legame verticale prevale ora quello orizzontale. Invece di trovarsi i singoli sudditi raccolti concentricamente intorno al *dominus*, che sta nel mezzo e opera come un magnete, essi stessi diventano ora i punti di forza e si stringono saldamente in cerchio, isolando il punto centrale, e da ultimo eliminandolo.

Ogni qual volta si costituisce un comune, uguali forze, naturalmente collegate, si stringono in cerchio<sup>35</sup>). Fra i cittadini distinti, della città e i contadini viventi nel contado non esisteva alcuna affinità di vita che potesse saldarli insieme. Al contrario tanto i *cives* quanto i loro congiunti, che tenevano il seggio episcopale e sedevano nei Capitoli e nei

<sup>33</sup>) Dapprima i consoli erano sovente nominati anche dai signori; v. Bognetti 212 e seg.

<sup>34</sup>) V. doc. I, 7, 26. — Pertile II, I 156 e seg. pone per es. il sorgere del comune rurale nel XII sec.

<sup>34a</sup>) Caggese I 153 pensa che i comuni rurali aspettavano la liberazione da parte della città; in 18 sottolinea tra altro la differenza tra comune cittadino e nobiltà del contado nel suo influsso su questo sviluppo. — V. anche Lattes 359. — D'altra parte anche Caggese I 167 sottolinea la contemporaneità in città e in campagna.

<sup>35</sup>) Sulle diverse classi nel contado v. § 13 n. 16 e segg.

<sup>35a</sup>) V. § 6 e 8. — Il *dominatus* spesso come feudo del vescovo a eminenti della città, v. Bognetti 196.

monasteri, erano proprio i *domini* del contado<sup>35a</sup>), e non poteva pertanto essere nel loro interesse di promuovere il movimento comunale. È facile trovare, negli statuti di Como, assai più disposizioni in favore dei signori terrieri che in favore dei contadini<sup>36</sup>), e soltanto il movimento popolare del sec. XIII potè, in lotta contro il patriziato, avversario comune, addvenire a una politica di liberazione dei contadini. In Toscana venne allora ufficialmente soppressa la servitù della gleba. In Lombardia i contadini si erano già liberati da se stessi<sup>37</sup>). Analogamente deve essere proceduta la liberazione delle comunità rurali e la formazione dei comuni. Ci è nota nel 1010 una comunità indipendente ad Arogno, nel 1078 è menzionato il *comune terrae* nella Capriasca, nel 1140 Mendrisio è pressochè interamente autonomo. Quando, alla fine del sec. XII, la conquista del contado da parte della città è giunta a compimento, i comuni sono già dappertutto formati<sup>38</sup>). Poichè la città trovò nel contado, in generale, comuni già formati, così essa potè farne le basi e gli organi della sua sovranità territoriale; ma ciò fece non mossa da intenti democratici, ma soltanto perchè poteva, in questo modo, mantenere il contado e la sua popolazione mediante semplice principio organizzativo<sup>39</sup>). Essa non prescrisse neppure in che modo dovesse organizzarsi il comune rurale e i suoi statuti parlano sovente, in maniera molto generale, di *potestas*, *consules*, *decani*, *rectores* e, dapprima non *communitium* ma *locorum*<sup>40</sup>). La città non si preoccupò della organizzazione interna del comune; il comune rurale dovette dappertutto affermarsi da solo e rimasero perciò le profonde differenze. Lo sviluppo era assolutamente individuale. Naturalmente le località maggiori, aventi una popolazione economicamente indipendente, pervennero, molto più presto dei piccoli agglomerati di sudditi oppressi, alla organizzazione della libera

<sup>35a</sup>) Statuti comensi concernenti possesso di terre v. § 15 n. 20. — Caggese II 256 e sgg. vide anch'egli una simile presa di partito, la pone però come secondaria e sottolinea nei primi tempi la legislazione sociale a favore dei contadini, II 191 e sgg. che in realtà era pure presente. Ma a Siena un comune del contado doveva pagare una tassa alla città perfino quando si svincolava dal *dominatus* (Caggese II 344 e seg.), il che non era certo a suo favore.

<sup>37</sup>) Moto popolare a Como dapprima 1205; Campicche 211 e sgg. — Confronto tra Toscana e Lombardia v. Caro.

<sup>38</sup>) Arogno 1010, Capriasca 1078 v. doc. 1.5. — Mendrisio 1140 v. § 4 n. 27. — Bioggio-Cademario 1190 v. doc. 8 e CT 20 (1196); Lugano 1198, Balerna 1204 v. doc. 9. 10; Sonvico, Dino 1206 § 8 n. 261; Breno 1209 v. doc. 14, ecc.

<sup>39</sup>) V. § 13 e 14.

<sup>40</sup>) Così ad esempio 1198 Stat. cons. 215 v. § 9 n. 65. — Inoltre Stat. cons. 158: *consules et potestas et decani*, 213 *consules seu potestas*, 216 *consules, decani, rectores*; ecc. Così inoltre negli statuti di Lugano: 160 *decanus vel consul*, 177 *rector seu consul*, 178 *rector vel officialis*. Cfr. Pertile II, I, 163.

associazione comunale. Quelle poste più in alto e aventi un'economia alpestre vi giunsero prima di quelle situate in pianura e aventi un'economia agricola, poichè in queste ultime la feudalizzazione del possesso era penetrata assai più profondamente <sup>41)</sup>. Inoltre le regioni di dominio vescovile vi giunsero prima di quelle soggette ad altri enti ecclesiastici, poichè la signoria vescovile fu direttamente assorbita dalla signoria della città, mentre invece i monasteri poterono provare e quindi conservare i loro privilegi; nel 1196, per esempio, l'abate di S. Abbondio non riconosceva ancora il comune di Breno. Forse esso si era costituito contro la volontà dell'abate, il quale si rivolgeva ostentatamente ai *massarii* e non ai *vicini*. In ogni caso però, 15 anni più tardi compaiono i consoli di questo comune <sup>42)</sup>. Non si va lungi dal vero se si ritiene che verso la metà del sec. XIII il comune era dappertutto realmente libero nella gestione dei suoi affari interni: esso eleggeva i suoi ufficiali e affidava loro l'incarico di spletare gli affari. Anche gli statuti del comune immunitario di Campione, dell'anno 1266, rappresentano in questa guisa la situazione <sup>43)</sup>.

A questo sviluppo ha naturalmente contribuito la signoria del comune di città, ma più indirettamente che direttamente, provocando l'imitazione del proprio ordinamento. L'imponente espansione della *civitas* costituiva un esempio per le località rurali più importanti <sup>44)</sup>. Dal fatto che tutti i comuni del contado si trovarono, per principio, in parità di condizione di fronte alla signoria della città, ne derivò una tendenza ad agguagliarsi tutti al livello più alto, poichè i comuni non liberi si sforzarono di elevarsi al grado dei comuni liberi <sup>45)</sup>. Anche il miglioramento della condizione sociale dei contadini, i quali in seguito al trasferirsi di nobili verso la città e agli inizi di una economia finanziaria si trasformarono da pertinenti in liberi affittuari, non deve essere ritenuto soltanto un effetto, ma per lo meno nella stessa misura anche una causa dello sviluppo del libero comune <sup>46)</sup>. L'allontanamento dei nobili dai loro fondi e signorie e il loro bisogno di denaro li spinsero, spesso assai più che l'atteggiamento rivoluzionario dei sudditi, a vendere i loro diritti signorili, tanto che già nel 1216 il compilatore delle *Consuetudines* può scrivere che il

<sup>41)</sup> Dei comuni menzionati nella n. 38 Arogno, Capriasca, Sonvico sono considerati comuni ad economia tipicamente alpestre, Mendrisio e Lugano borghi con commercio e industria.

<sup>42)</sup> V. § 8 n. 238 e sgg. e doc. 14.

<sup>43)</sup> Stat. Campione I. I consoli e i rimanenti ufficiali vengono nominati. Leleggibilità è condizionata all'età di 20 anni e alla prestazione del *salvamentum*. Non è menzionato un consenso dell'abate.

<sup>44)</sup> V. § 12.

<sup>45)</sup> Uguali oneri del comune v. § 14, 4.

<sup>46)</sup> V. § 5 n. 53 e sgg.